

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Proroga e modifica del 18 agosto 2005

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002 e del 24 agosto 2004¹ che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Art. 17 cpv. 1 e 14

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

Art. 19 cpv. 2 Indennità per il vitto

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2005, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 1999 8667–8668, 2002 437 5360–5361, 2004 4287–4288

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2005 e ha effetto sino al 31 marzo 2007.

18 agosto 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz